

# Perdita della potestà genitoriale e ruolo del curatore speciale dei minori

**Autore:** Concas Alessandra

**In:** Diritto civile e commerciale

Un giudice, davanti a casi di particolare gravità, **può togliere i figli ai genitori** per proteggerli da violenze e abusi e per poterli tutelare quando madre e padre risultano incapaci di rivolgere le loro attenzioni.

L'allontanamento dei bambini dal loro nucleo familiare è un **rimedio estremo**, che viene adottato dopo che la magistratura minorile e i servizi sociali hanno eseguito opportune indagini.

Il provvedimento del giudice arriva in seguito a un **iter molto complesso**.

È un **autentico processo**, durante il quale il minore per esercitare i suoi diritti deve essere rappresentato per esercitare i suoi diritti.

Non lo può fare per conto suo, perché è ancora minorenne, non lo possono fare i suoi genitori, perché sono parte in causa.

Nei casi nei quali si profila o si verifica la **perdita della potestà genitoriale**, il ruolo del curatore diventa determinante.

**Il curatore non ha il ruolo di un arbitro** e non può neanche decidere in modo autonomo, la sua figura nella perdita della responsabilità genitoriale è **indispensabile** e la giurisprudenza ritiene **nullo** il giudizio che si svolga in sua assenza.

## Indice:

1. **In che cosa consiste la responsabilità genitoriale**
2. **Quando si perde la potestà genitoriale**
3. **La perdita della responsabilità genitoriale e la nomina di un curatore speciale**
4. **Volume consigliato**

## 1. In che cosa consiste la responsabilità genitoriale

La **responsabilità genitoriale**, chiamata in modo comune **potestà genitoriale**, è l'insieme dei diritti e degli obblighi che il padre e la madre hanno nei confronti dei figli, a iniziare dal dovere di mantenerli, istruirli ed educarli.

La funzione in questione deve essere esercitata in **modo costante**, nell'interesse dei figli minori, per garantire loro il **benessere psichico e fisico** e una crescita equilibrata e serena.

Secondo l'articolo **316 del codice civile** l'esercizio della potestà genitoriale spetta ad entrambi i genitori, che la devono esercitare "di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio".

La violazione degli obblighi che derivano dalla **responsabilità genitoriale** comporta gravi conseguenze, sia penali sia civili:

- **In ambito penale**, integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, che è punito con la reclusione sino a un anno o con la multa da 103 a 1.032 euro.
- **In ambito civile**, comporta la decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli.

Il provvedimento, per essere effettivo, è accompagnato dall'adozione da parte del giudice dei provvedimenti di allontanamento necessari per evitare qualsiasi futura "condotta del genitore pregiudizievole ai figli" (art. 333 c.c.).

**Si legga anche:**

- **La decadenza della responsabilità genitoriale**
- **La sospensione della responsabilità genitoriale in tema di maltrattamenti familiari anche nelle ipotesi di condotte violente rivolte indirettamente ai minori**

## 2. Quando si perde la potestà genitoriale

Secondo l'articolo **330 del codice civile**, la perdita della potestà di uno o di entrambi i genitori sui figli avviene con un provvedimento del giudice del Tribunale per i minorenni, su richiesta dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero, quando il genitore, in modo alternato:

- “viola o trascura” i suoi doveri nei confronti dei figli.
- abusa dei suoi poteri arrecando un “grave pregiudizio” al figlio.

In aggiunta a questo provvedimento formale di decadenza dalla **responsabilità genitoriale**, il giudice può anche disporre, in base alle circostanze, **l'allontanamento del bambino dalla residenza familiare**, oppure **l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore**.

Secondo l'articolo **333 del codice civile**, quando il giudice ritiene di non dovere dichiarare la decadenza dalla potestà genitoriale può sempre adottare “gli opportuni provvedimenti che la limitino”, e disporre l'allontanamento del figlio oppure del genitore.

Se i motivi che avevano imposto la decadenza vengono meno, il giudice può **reintegrare** il padre o la madre nella **responsabilità genitoriale** perduta, a condizione che sia “escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio” (art. 332 c.c.).

## 3. La perdita della responsabilità genitoriale e la nomina di un curatore speciale

Il giudice nei provvedimenti relativi alla decadenza della **responsabilità genitoriale**, deve nominare un **curatore speciale** dei minori coinvolti nella vicenda, con la finalità di garantire la loro rappresentanza in giudizio e la cura dei loro interessi.

Il **curatore speciale**, quando viene nominato, assume i poteri e le funzioni dei genitori per compiere gli **atti di straordinaria amministrazione**, come la vendita di beni intestati al minore, nei quali è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare.

Se il curatore nominato è anche avvocato, la rappresentanza del minore nel processo instaurato per la decadenza dalla **responsabilità genitoriale** la potrà assumere lui stesso, altrimenti avrà la facoltà di nominarne uno.

Una recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione (Cass. ord. 06/12/2021 n. 38719) in conformità a diversi precedenti (Cass. ord. n. 11786/2021, n. 1471/2021, n. 8627/2020) ha ribadito il giudizio di decadenza dalla **potestà genitoriale** che si è svolto senza la nomina di un **curatore speciale** del minore interessato è nullo, per violazione del contraddittorio e mancata costituzione del rapporto processuale, oltre che per evitare un possibile conflitto di interessi tra il figlio e i suoi genitori.

La causa deve regredire al primo grado di giudizio per compiere questo adempimento, con un'integrazione del contraddittorio, che si deve ritenere indispensabile a norma dell'articolo 78 del codice di procedura civile, rubricato "curatore speciale", che recita:

Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, e vi sono ragioni d'urgenza, può essere nominato all'incapace, alla persona giuridica (11, 12, 13 c.c.) o all'associazione non riconosciuta (36 c.c.) un curatore speciale che li rappresenti o assista finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza.

Si procede altresì alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi è conflitto di interessi con il rappresentante.

### **Volume consigliato**

<https://www.diritto.it/perdita-della-potesta-genitoriale-e-ruolo-del-curatore-speciale-dei-minori/>